

ALLEGATO " " AL N. DI REP.
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"NIDO FEDERICO TRAVERSO ETS"

Premesse

1. La Fondazione "Nido Federico Traverso di Mamma Isa ETS" è costituita per volontà degli amici e coadiutori che Mamma Isa Broggi accolse a collaborare nella sua opera a favore dell'infanzia abbandonata.

Art. 1 Denominazione

1. È costituita la fondazione denominata "Nido Federico Traverso di Mamma Isa ETS", con sede legale in Volta Mantovana (MN), via Custoza n. 13/C.

Art. 2 Scopi istituzionali

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della promozione della cultura, della beneficenza e dell'accoglienza protetta.

2. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore):

- a) interventi e servizi sociali (corrispondente alla lettera a) dell'art. 5 CTS);
- b) interventi e prestazioni socio-sanitarie (corrispondente alla lettera c) dell'art. 5 CTS);
- c) educazione, istruzione e formazione (corrispondente alla lettera d) dell'art. 5 CTS);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (corrispondente alla lettera i) dell'art. 5 CTS);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale (corrispondente alla lettera k) dell'art. 5 CTS);
- f) beneficenza e sostegno a persone svantaggiate (corrispondente alla lettera u) dell'art. 5 CTS).

3. Più precisamente, la Fondazione persegue il proprio scopo attraverso servizi socio-educativi, culturali, turistico-sociali e aggregativi finalizzati a:

- a) promuovere, realizzare e gestire strutture di accoglienza e case rifugio per donne sole o con bambini e vittime di violenza di genere, garantendo protezione e percorsi di autonomia;
- b) consentire ai minori di ricevere idonea educazione e formazione, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni ed aspettative;
- c) avviare e costruire un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione per la crescita della loro personalità in tutte le fasi della vita;
- d) determinare peculiari processi di integrazione in tutti gli ambiti di vita sociale in cui si svolge il percorso di crescita minorile: scolastico, formativo, educativo, sportivo, spirituale, lavorativo, affettivo, culturale e ricreativo;
- e) consentire che lo sviluppo armonico della personalità avvenga - per quanto possibile - all'interno di un nucleo familiare, promuovendo e/o realizzando iniziative di accoglienza e sostegno a favore di madri con prole e di interi nuclei familiari in difficoltà;
- f) sostenere le persone in difficoltà di ogni età o sesso mediante la promozione, il sostegno o la diretta gestione di servizi assistenziali;
- g) promuovere l'inclusione sociale attraverso la gestione di servizi di turismo sociale, intesi come ospitalità accessibile, solidale e rigenerativa;

Elvio Basso
Mamma Isa Broggi
Renzo Furter
Giuseppina Beltrami
Simona Conquarini
Luigi More



h) attivare iniziative di carattere culturale, editoriale e formativo volte a contrastare ogni forma di sopraffazione e a promuovere la cultura dell'accoglienza, del rispetto e dell'inclusione.

4. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Per eventuali alienazioni di beni immobili si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 4 Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e/o convenzioni con tali soggetti stipulate;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale;
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, amministratori, lavoratori e collaboratori, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, neppure indiretti. La Fondazione iscrive i volontari in apposito registro e provvede alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 5 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Comitato dei Promotori;
- d) L'Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge).

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, e dura in carica per cinque anni. L'elezione è valida se il designato ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio stesso.

2. Nella medesima seduta di elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente dell'Ente con le medesime modalità.

Art. 7 Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorizza e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) convocare e presiedere le adunanze del Comitato dei Promotori;

d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette componenti, compreso il Presidente, nominati con le seguenti modalità:

- n. cinque nominati dal Comitato dei Promotori;

- n. uno nominato dal direttore della Caritas Diocesana di Mantova;

- n. uno nominato dal presidente del Centro Aiuto alla Vita di Mantova.

2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati. L'intero Consiglio o singoli componenti possono optare di volta in volta per la gratuità della carica.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo; il loro mandato è rinnovabile senza limite.

Art. 9 Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo le norme previste dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga

Silvio Belli
Antonio Biondi
Maria Muscol
Renzo Lorenzini
Ani... Del... ..
Silvano... ..
Quinto More



comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. Decorso un anno senza che il soggetto titolare della competenza abbia provveduto a comunicare la nomina o la sostituzione del consigliere, tale nomina o sostituzione sarà validamente effettuata dal Comitato dei Promotori.

3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno e l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Uno dei Consiglieri provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e le relazioni morale e finanziarie;
- b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche pattizie;
- g) nomina il Revisore dei Conti;
- h) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
- i) approva il conto economico di previsione.

Art. 14 Comitato dei Promotori

1. Il Comitato dei Promotori è composto dai Soci dell'Associazione "Nido Federico Traverso di Mamma Isa"

risultanti alla data della trasformazione. I Promotori sono iscritti in un apposito Albo, denominato Albo dei Promotori, periodicamente aggiornato dalla Fondazione.

2. Il Comitato dei Promotori esprime parere non vincolante relativamente alle delibere del Consiglio di amministrazione in materia di istituzione di nuove iniziative.

3. Il Comitato dei Promotori si riunisce su convocazione del Presidente che ne presiede poi l'adunanza.

4. Il Comitato dei Promotori può inviare al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni in ordine al bilancio consuntivo e alle relazioni accompagnatorie.

5. Il Comitato dei Promotori nomina cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora venisse a mancare alcuno dei Promotori per decesso o dimissioni volontarie, quelli superstiti procederanno con deliberazione assunta a maggioranza del Comitato - alla nomina del successore. Nel verbale di nomina si darà conto dell'eventuale disposizione, anche testamentaria, fornita dall'ex componente, motivando quindi l'eventuale difforme decisione.

Art. 15 Organo di controllo

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione nomina un Organo di Controllo.

2. L'Organo di controllo è monocratico ed è - nel rispetto delle disposizioni inderogabili di cui agli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 117/2017 - nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali; esso esercita anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

4. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

9. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale di conti è esercitata

Silvio Belli
Massimo Basso
Mario De orsi

Piero Franceschi
Giuseppe Pulvanti
Silvano Conner
Ante More



dall'Organo di controllo, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione redige e pubblica il bilancio sociale.

Art. 17 Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.

Art. 18 Norme sulla devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.